



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO MARIA CIRILLO	Presidente
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE

Ud.14/06/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14235/2021 R.G. proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
presso lo studio dell'avvocato (omissis)
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
;

-ricorrente-

contro

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato T (omissis)
che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

nonché contro



(omissis)

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 613/2021 depositata il 25/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

(omissis) ricorre per la cassazione della sentenza n. 613-2021 della Corte d'Appello di Bari, pubblicata in data 25 marzo 2021, articolando un solo motivo;

resiste con controricorso (omissis)

nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da (omissis)

e (omissis) rimasti intimati;

il ricorrente espone di avere agito contro Fulvio Mitaritonna e (omissis) nonché (omissis), rispettivamente, conducente, proprietaria e assicuratrice di un'autovettura Fiat 500, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente stradale avvenuto in (omissis) mentre era alla guida del proprio motociclo piaggio (omissis), di proprietà di (omissis)

entrato in collisione con la Fiat 500 il cui conducente, (omissis)

, non aveva rispettato il segnale di stop;

il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2188/18, rigettava la sua domanda;

la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame da (omissis) che denunciava l'erroneità della pronuncia di prime cure per errata valutazione delle prove circa la dinamica del sinistro, il danno fisico e il nesso di causa, per l'ultronea richiesta di prova dei punti d'urto, per



violazione degli artt. 115-116 cod.proc.civ., per la mancata richiesta di concorsualità ex art. 2054 cod.civ., ha rigettato l'appello, ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riscontrato plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l'urto, ma anche circa ciò che sarebbe avvenuto in seguito, quando (omissis) era giunto in ospedale, oltre all'assenza di documentazione idonea: non vi era stato l'intervento delle autorità, nonostante la gravità delle lesioni riferite, non vi erano testimoni, non vi erano rappresentazioni fotografiche dell'occorso;

il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1) il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma cod.civ, in riferimento all'art. 360 n. 3, cod.proc.civ.;

oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso di dover ricorrere all'applicazione dell'art. 2054, secondo comma, cod.civ; in particolare, la sentenza impugnata, come già riferito in narrativa, ha riscontrato gravi contraddizioni nella descrizione della dinamica del sinistro e la mancanza di documentazione idonea ad operare una seria ricostruzione dell'accadimento sia sotto il profilo della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Fiat 500 sia sotto il profilo della responsabilità concorsuale di quest'ultimo;

secondo il ricorrente, la Corte d'Appello sarebbe incorsa in un duplice errore: i) non aver applicato, pur essendovene i presupposti, la presunzione di corresponsabilità; ii)) non averla applicata, nonostante la richiesta di parte;



il motivo è infondato;

osserva il Collegio che il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod.civ., ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass. 06/10/2021, n. 27169);

nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata a ritenere non provata la esatta dinamica del sinistro, ma ha ritenuto non provato l'accadimento; solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La *voluntas legis* è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento;

2) ne consegue il rigetto del ricorso;

3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 14 giugno 2022.

Il Presidente
Francesco Maria Cirillo

